

VERBALE DI ACCORDO PER LA CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI "TRASFERIMENTO DI RAMI D'AZIENDA
DI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. A BUSINESS PARTNER ITALIA S.C.P.A.."

Il giorno ²⁵..... febbraio 2016

Tra

- La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella qualità di Capogruppo,

e

- le Delegazioni Sindacali del Gruppo BNL di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca e Unisin

Premesso che

- con lettera del 22 gennaio 2016 è stato comunicato alle Organizzazioni Sindacali – ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di contratto (art.47, l. n. 428/1990 e art.17 e 21, ccnl 19 gennaio 2012, rinnovato con accordo del 31 marzo 2015) – il "*Trasferimento di rami d'azienda di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. a Business Partner Italia S.c.P.A.*";
- in particolare – nel quadro delle iniziative di razionalizzazione del Gruppo BNP Paribas in Italia – Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito BNL) ha intenzione di conferire a Business Partner Italia S.c.P.A. (di seguito BPI) i seguenti rami d'azienda:
 - back-middle office ALM Treasury;
 - centralino a supporto della clientela;
- l'iniziativa di cui sopra è un passo ulteriore e coerente nell'applicazione da parte del Gruppo BNPP del modello di "*shared services*" a livello Italia, conseguendo snellimenti operativi, economie di scala, standardizzazione dei processi e razionalizzazione delle attività;

 1

- Il trasferimento delle attività di **back-middle office ALM Treasury** rientra nel processo di concentrazione in BPI delle attività di *operations* di BNL, già iniziato al momento dell'avvio operativo di BPI, quando sono state trasferite tutte le strutture di *back office* per l'operatività di rete. L'operazione fa seguito alla recente riconduzione in ALM (Asset Liability Management) delle attività di Treasury, già in ambito Divisione BNPP-BNL CIB;
- Il trasferimento delle attività di **centralino a supporto della clientela** è in linea con quanto già avvenuto alla costituzione di BPI, quando sono state trasferite le attività di *Help Desk*. Tale attività è attualmente inquadrata nell'ambito della Divisione *Retail & Private, Retail Banking*, Centro Relazioni e Sviluppo della Clientela. L'integrazione in un unico centralino permetterà di gestire in modo flessibile tutte le telefonate in ingresso e unificare i processi, le modalità di risposta e i sistemi di monitoraggio della qualità;
- il trasferimento delle attività di cui ai punti che precedono avverrà, in relazione al completamento della presente procedura e dei necessari adempimenti e delle autorizzazioni da parte delle rispettive strutture di controllo e regolamentari (Banca d'Italia e Consob), a partire dal 1° aprile 2016. Le operazioni interesseranno complessivamente 31 persone;
- le Parti, nell'ambito della procedura sindacale di cui alla comunicazione del 22 gennaio 2016 – che qui si intende integralmente trascritta, unitamente alla documentazione (che qui si allega) fornita agli Organismi Sindacali in occasione delle riunioni tenutesi nell'ambito della procedura ex art. 47, l.n.428/1990 (e successive modifiche/integrazioni) e artt. 17 e 21, ccnl 19 gennaio 2012 rinnovato con accordo del 31 marzo 2015 – hanno tenuto incontri al fine di definire le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale coinvolto nell'operazione;
- a seguito del confronto realizzatosi, durante il quale sono state soddisfatte tutte le richieste di chiarimento e di approfondimento avanzate dalle Organizzazioni sindacali, le Parti sono giunte alla definizione della menzionata procedura;

si conviene che

Art. 1

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

1. Le Parti si danno atto di aver concluso, ad ogni effetto, la procedura aperta con lettera del 22 gennaio 2016 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di contratto (art.47, l. n. 428/1990 e artt. 17 e 21, ccnl 19 gennaio 2012, rinnovato con accordo del 31 marzo 2015).




2

Art. 3

1. In relazione al perimetro di cui al presente Verbale di Accordo descritto in Premessa, la titolarità dei rapporti di lavoro di tutto il personale interessato dai conferimenti proseguirà presso il cessionario senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., a far tempo dalla data di efficacia giuridica dell'operazione stessa, prevista a partire dal 1° aprile 2016, ovvero, in caso di eventuale slittamento della predetta data, da quella che sarà prontamente comunicata al Sindacato.
2. Nei confronti del personale ceduto continuerà a trovare applicazione il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali tempo per tempo vigente. Le Parti convengono, inoltre, che nei loro confronti troverà applicazione lo stesso sistema di garanzie e di tutele già previste dal complesso degli accordi sindacali sottoscritti in data 28 maggio 2014 con riferimento ai lavoratori BNL trasferiti a BPI (ex Newco) in occasione della c.d. wave 1.

Letto, confermato e sottoscritto

- la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella qualità di Capogruppo



- le Delegazioni Sindacali del Gruppo BNL

FABI


FIRST CISL


FISAC/CGIL


SINFUB


UGL CREDITO



UILCA


UNISIN


DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le Parti confermano l'attenzione alla tematica di utilizzo dei centralinisti, anche in chiave evolutiva delle competenze e per attività consone.

- la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella qualità di Capogruppo



- le Delegazioni Sindacali del Gruppo BNL

FABI


FIRST CISL


FISAC/CGIL


SINFUB


UGL CREDITO


UILCA


UNISIN
